

Condizioni generali di vendita

I. Campo di applicazione

- (1) Valgono esclusivamente queste condizioni di vendita; eventuali diverse condizioni dettate dall'acquirente valgono solamente se approvate in forma scritta dal fornitore.
- (2) Queste condizioni generali di vendita valgono anche per gli ordini successivi e per le forniture di parti di ricambio senza che vi sia la necessità di un esplicito richiamo.
- (3) Accordi secondari, promesse così come modifiche o integrazioni di un contratto scritto valgono solamente se confermati per iscritto.

II. Conferma d'offerta e d'ordine

- (1) Le offerte sono vincolanti solo se contengono un termine di accettazione. L'efficacia vincolante dell'offerta è subordinata all'emissione ed invio con qualsiasi mezzo di trasmissione, anche telematico di corrispondente conferma d'ordine scritta del fornitore (ProMinent).
- (2) Il fornitore si riserva tutti i diritti di proprietà e d'autore su immagini, disegni, calcoli e tutta la documentazione fornita assieme alle offerte, sia in forma materiale che immateriale, anche in forma elettronica; tale documentazione potrà essere messa a disposizione di terzi solo previa autorizzazione scritta del fornitore. Su richiesta, in caso di mancata conferma d'ordine, la documentazione dovrà immediatamente essere restituita al fornitore.

III. Consistenza di forniture e servizi

- (1) Le forniture ed i servizi si basano sulle dichiarazioni scritte concordate dalle parti. Se non vi sono dichiarazioni in tal senso, si intende valida la conferma d'ordine scritta del fornitore. Per i soli contratti di acquisto, le clausole di fornitura concordate dovranno essere conformi agli INCOTERMS validi al momento della stipula del contratto.
- (2) Quanto indicato in prospetti, cataloghi o documentazione tecnica in generale è vincolante solo qualora vi sia un riferimento scritto a queste indicazioni.
- (3) I costi di montaggio e di allestimento, incluse tutte le spese accessorie come spese di viaggio e spese di trasporto, di attrezzatura o di bagaglio personale dovranno essere rifusi separatamente dal committente, ove non diversamente concordato.
- (4) Se la fornitura comprende anche del software, al committente verrà concesso il diritto non esclusivo all'uso del software. Il committente potrà duplicare o modificare il software solo nei termini consentiti dalla legge.
- (5) Forniture parziali sono ammesse qualora si ritenga esse siano accettabili dal committente, tenuti in considerazione gli interessi di fornitore e committente.
- (6) In caso di forniture all'estero, i doveri del fornitore potrebbero essere limitati da eventuali autorizzazioni all'esportazione che si dovessero rendere necessarie.

IV. Prezzi e condizioni di pagamento

- (1) Se non diversamente indicato, tutti i prezzi si intendono in EURO. Essi valgono per la semplice fornitura "franco stabilimento", imballo escluso.
- (2) I prezzi si intendono IVA esclusa; essa verrà indicata separatamente in fattura. Si applica l'aliquota in vigore il giorno dell'emissione della fattura.

(3) La detrazione di un eventuale sconto merce necessita di un apposito accordo scritto.

(4) Qualora non indicato diversamente nella conferma d'ordine, il prezzo d'acquisto dovrà essere pagato entro 30 giorni dalla data della fattura senza alcuna detrazione.

(5) Qualora l'acquirente non dovesse rispettare il termine di pagamento convenuto, o, in mancanza di pattuizione del termine di pagamento, siano decorsi almeno 30 giorni dall'invio fattura, si applicano a partire dal giorno di scadenza gli interessi previsti dall'art. 5 del D.Lvo N. 231 del 09 ottobre 2002 e senza che sia necessario l'invio di un sollecito. Sotto riserva di pagamento di ulteriori danni oltre a quelli di cui all'art. 6 del D.Lvo 231/02.

(6) In caso di fornitura all'estero, salvo diverso accordo scritto, la fornitura della merce sottostà all'emissione di una lettera di credito irrevocabile confermata a favore del fornitore, confermata da una banca italiana.

(7) In caso di ritardato pagamento e previa comunicazione scritta al committente, il fornitore ha il diritto di sospendere l'erogazione dei propri servizi fino ad avvenuto pagamento.

(8) Il committente può far valere crediti o un diritto di ritenuta solamente se questi sono contestati o giuridicamente accertati.

V. Termini temporali per fornitura di merce e prestazioni

(1) Per i termini di fornitura hanno priorità le dichiarazioni scritte dei contraenti ed in mancanza delle stesse si applica la conferma d'ordine del fornitore. Il termine pattuito è valido solo qualora il committente abbia inviato in tempo utile tutta la documentazione necessaria, siano presenti tutte le autorizzazioni e le approvazioni (in particolare dei progetti) e se il committente ha rispettato i termini di pagamento pattuiti ed eventuali altri obblighi. Qualora queste condizioni non vengano rispettate in tempo utile, i tempi di consegna subiranno degli slittamenti; questo non si applica se il ritardo è imputabile al fornitore.

(2) Se il mancato rispetto dei termini è da attribuire a forza maggiore, per es. mobilitazione, guerra, insurrezione o eventi simili, per es. sciopero o serrata, i termini pattuiti subiranno slittamenti corrispondenti.

(3) Se l'allestimento ed il montaggio non fanno parte dei servizi pattuiti, il termine di consegna si intende rispettato se il materiale è stato spedito o ritirato entro il termine previsto. Se l'invio della merce viene posticipato per cause imputabili al committente, ai fini del rispetto del termine di consegna è sufficiente la notifica di merce pronta.

(4) Se il mancato rispetto del termine di consegna è da imputare al fornitore, il committente può chiedere per ogni settimana completa di ritardo, sempre che ne sia derivato un danno reale, un risarcimento pari allo 0,5% e fino ad un massimo del 5%, del prezzo della parte di fornitura che non è stato possibile mettere in funzione in tempo utile. Ulteriori pretese di risarcimento oltre a quelle citate al punto 5.4 sono escluse in tutti i casi di ritardata consegna o erogazione di servizio, anche in caso di scadenza di un secondo eventuale termine di consegna concordato col committente. Quanto sopra non si applica qualora, in caso di premeditazione, negligenza grave o lesioni fisiche, la legge preveda una responsabilità obbligatoria; questo non comporta una modifica delle prove a carico a svantaggio

del committente.

(5) Trascorso anche il secondo termine di consegna concordato col fornitore, il diritto del committente al recesso resta inalterato. Il secondo termine deve però essere congruo e pari ad almeno quattro settimane.

(6) Se su richiesta del committente la spedizione o la consegna dovesse essere posticipata di oltre un mese oltre la comunicazione di "pronto per la consegna", al committente potranno essere addebitate spese di magazzino nella misura dello 0,5% del valore della merce per ogni mese iniziato, fino ad un massimo del 5%. Le parti contrattuali restano comunque libere di fornire prova di costi di magazzino più alti o più bassi.

VI. Trasferimento di utilizzo e rischio; assicurazione; imballaggio

(1) Il rischio per le forniture ed i servizi operati dal fornitore viene trasferito al committente, anche in caso di fornitura senza spedizione, come segue:

a) per forniture senza allestimento o montaggio, anche in caso di forniture parziali: al momento della spedizione o del ritiro. Su richiesta ed a carico del committente le forniture possono essere assicurate contro i normali rischi di trasporto. Se viene stipulata un'assicurazione di questo tipo, al fornitore dovranno essere immediatamente comunicati eventuali danni dovuti al trasporto.

b) per forniture con allestimento o montaggio: il giorno della presa in consegna o, se concordato, dopo la messa in funzione e l'accertamento del perfetto funzionamento.

(2) Qualora la spedizione, la consegna, l'inizio, l'esecuzione dell'allestimento o del montaggio, la presa in consegna nel proprio stabilimento oppure la messa in funzione di prova venga posticipata per motivi riconducibili al committente o qualora il committente per qualsiasi motivo ritardi l'accettazione, il rischio verrà trasferito al committente.

(3) La fornitura avviene esclusivamente con imballi standard forniti dal fornitore. Questi ha il diritto di scegliere tipi di imballaggio speciali che a suo insindacabile giudizio si dovessero rendere necessari. I relativi costi saranno a carico del committente.

VII. Allestimento e montaggio

L'allestimento, il montaggio e l'installazione degli apparecchi e degli impianti forniti potrà avvenire solo per mezzo di personale specializzato sotto osservanza delle norme dettate dal fornitore e delle relative norme tecniche.

Nel caso l'allestimento e/o montaggio avvengano a cura del fornitore si applicano le seguenti clausole, se non diversamente concordato in forma scritta:

(1) Il committente dovrà fornire in tempo utile ed a sue spese:

a) tutte le opere accessorie di costruzione, movimento terra e simili, incluso il personale tecnico, la manodopera, i materiali e gli attrezzi;

b) il materiale necessario al montaggio ed alla messa in esercizio come ponteggi, gru ed altri apparati, combustibili, lubrificanti e prodotti chimici;

c) energia ed acqua sul luogo d'utilizzo;

Vendita

- d) per la custodia sul luogo di montaggio di parti d'impianto, apparecchiature, materiali, attrezzi, ecc.: idonei ambienti di grandezza adeguata, asciutti e muniti di serratura. Per il personale addetto al montaggio adeguati ambienti di lavoro e soggiorno inclusi i servizi sanitari del caso. Inoltre il committente, allo scopo di proteggere la proprietà ed il personale del fornitore sul cantiere, dovrà prendere i provvedimenti che prenderebbe per la protezione della propria proprietà;
- e) abbigliamento protettivo e dispositivi di sicurezza che si dovessero rendere necessari sul luogo di montaggio.
- (2) Prima dell'inizio dei lavori di montaggio il committente dovrà mettere a disposizione, senza che vi sia bisogno di esplicita richiesta, tutta la documentazione relativa alla posizione di condotti interrati elettrici, dell'acqua e del gas ed il calcolo statico.
- (3) Prima dell'inizio dell'allestimento o montaggio, tutte le attrezzature e gli oggetti necessari per iniziare il lavoro dovranno trovarsi sul luogo di allestimento o montaggio e tutti i lavori preliminari dovranno essere progrediti ad un punto tale da consentire l'inizio dell'allestimento o montaggio secondo la scaletta stabilita e senza interruzioni. Le strade di accesso ed il luogo di allestimento o montaggio dovranno essere spianati e sgomberati.
- (4) Se l'allestimento, il montaggio o la messa in esercizio dovessero subire dei ritardi per cause non imputabili al fornitore, il committente dovrà farsi carico dei costi dovuti ai tempi di attesa ed alle spese di trasporto supplementari per il fornitore o per il personale addetto al montaggio.
- (5) Se non è possibile installare un impianto immediatamente dopo la sua fornitura, il committente è responsabile del suo corretto magazzinaggio secondo le prescrizioni dettate dal fornitore.
- (6) Settimanalmente il committente dovrà comunicare al fornitore le ore di lavoro del personale addetto al montaggio e attestare immediatamente l'avvenuto termine dei lavori di allestimento, montaggio o messa in esercizio.
- (7) La messa in esercizio potrà avvenire esclusivamente da parte di tecnici accreditati dal fornitore ed in conformità con le sue prescrizioni. I tecnici sono autorizzati a rifiutare la messa in esercizio di un impianto se le condizioni d'esercizio create dal committente non ne consentono un funzionamento sicuro.
- (8) Se a lavori ultimati il fornitore pretende la verifica della fornitura e dei servizi, questa dovrà essere effettuata dal committente entro due settimane. In caso contrario la verifica si intende effettuata. La verifica si intende altresì effettuata qualora impianti e servizi siano entrati regolarmente in funzione – eventualmente al termine di una fase di prova di durata concordata.
- DULCOMETER®** dopo 24 mesi. Il periodo è calcolato dal momento del trasferimento del rischio. In determinati casi il periodo di garanzia può essere aumentato fino a 60 mesi se il committente stipula un contratto di manutenzione di durata corrispondente.
- (3) Il committente dovrà entro 8 giorni dalla loro scoperta segnalare al fornitore eventuali difetti riscontrati in forma scritta.
- (4) In caso di reclami, i pagamenti dovuti dal committente potranno essere ritardati solo in misura proporzionale al difetto riscontrato. Il committente potrà ritardare solamente i pagamenti relativi ad un reclamo sulla cui legittimità non sussistano dubbi. Se il reclamo si dovesse rivelare infondato, il fornitore è autorizzato a chiedere al committente un risarcimento pari alle spese sostenute.
- (5) In linea di principio al fornitore dovrà sempre essere data la possibilità di porre rimedio al difetto entro un tempo ragionevole. Il committente dovrà concedere il tempo e l'occasione necessari allo scopo. In caso di un suo rifiuto il fornitore si intende libero dall'obbligo di prestare garanzia.
- (6) Se la riparazione non dovesse andare a buon fine, il committente – oltre ad eventuali richieste di danni – può recedere dal contratto o ridurre il pagamento. Il committente non può pretendere risarcimenti per spese inutili.
- (7) Pretese di prestazioni in garanzia non sono ammissibili in caso di piccole deviazioni dalle caratteristiche concordate o previste, in caso di lievi riduzioni della funzionalità, di usura naturale o danni sopravvenuti dopo il passaggio del rischio a causa di uso improprio o negligente, eccessiva sollecitazione, uso di sostanze non idonee, lavori edili inadeguati, terreno inadatto o a causa di eventi esterni particolari non previsti dal contratto, così come in caso di errori di software non riproducibili. Se il committente o terzi eseguono modifiche o riparazioni inadeguate, il diritto di garanzia decade.
- (8) Il fornitore non si fa carico dei costi supplementari, in particolare per quelli di trasporto, viaggio, lavoro e materiali, derivanti dal fatto che l'oggetto della fornitura in un secondo tempo sia stato portato in un luogo diverso dalla sede del committente o da quello di destinazione originale, salvo che il trasporto non faccia parte del suo uso normale.
- (9) In ogni caso il committente è obbligato ad intraprendere ogni misura ed attività possibile, per mantenere quanto minore possibile lavoro e costi necessari alla prestazione in garanzia. In caso di un'operazione di richiamo il fornitore parteciperà alle spese di richiamo solo qualora la situazione tecnica e giuridica lo imponga. Il committente - a scelta del fornitore - è tenuto a rispedire eventuali prodotti difettosi al fornitore o tenerli a sua disposizione per controlli ed ispezioni.
- (10) Sono ammesse pretese di rivalsa del committente contro il fornitore soltanto qualora il committente non abbia concluso con il proprio cliente accordi che concedano a questi diritti di garanzia maggiori di quelli stabiliti per legge. In ordine alla portata del diritto di rivalsa trova applicazione anche il precedente punto 8.
- (11) Per le pretese di risarcimento si applica inoltre il susseguente punto XI (altri diritti di risarcimento). In caso di difetti, sono escluse nei confronti del fornitore e dei suoi incaricati tutte le pretese risarcitorie ulteriori rispetto a quanto previsto dal presente punto (8).

IX. Diritti di proprietà industriale e intellettuale; vuoti legislativi

- (1) Se non diversamente concordato, il fornitore è tenuto a fornire materiale libero da diritti di

proprietà industriale ed intellettuale di terzi (in seguito: diritti) esclusivamente per il paese nel quale è ubicato il luogo di fornitura. Nel caso una terza persona dovesse avanzare delle giustificate pretese nei confronti del committente per violazione di diritti a seguito delle forniture operate dal fornitore, quest'ultimo sarà responsabile nei confronti del committente, entro il termine di cui al punto 8.2, come segue:

- a) A sua scelta il fornitore potrà acquisire a sue spese i diritti all'uso relativi alla fornitura in oggetto, modificarla in modo da non ledere i diritti o sostituirla. Se questo non dovesse risultare possibile a condizioni ragionevoli, il committente avrà diritto al recesso o alla riduzione di prezzo nei termini previsti dalla legge. Il committente non potrà pretendere il risarcimento di spese inutilmente sostenute.
- b) L'obbligo al risarcimento da parte del fornitore è regolato dal punto 11.
- c) Gli obblighi del fornitore di cui sopra, sussistono solamente qualora il committente informi immediatamente in forma scritta il fornitore in relazione ai diritti avanzati da terzi, non riconosca una violazione e lasci al fornitore completa libertà di azione riguardo alle misure da adottare in sede legale. Se il committente cessa di utilizzare l'oggetto della fornitura allo scopo di ridurre i danni o per altre importanti cause, è tenuto ad informare il terzo che il cessato utilizzo non implica un riconoscimento di violazione di diritti.
- (2) Pretese da parte del committente sono escluse se la violazione dei diritti è ad esso riconducibile.
- (3) Pretese da parte del committente sono inoltre escluse qualora la violazione dei diritti sia da ricondurre a condizioni particolari dettate dal committente, ad un uso non prevedibile dal fornitore o originata dal fatto che la fornitura è stata modificata dal committente o sia usata assieme a prodotti non forniti dal fornitore.
- (4) Nel caso di violazione di diritti di proprietà industriale ed intellettuale in relazione alle pretese disciplinate dal punto 9.1a), si applicano inoltre le previsioni dei punti 8.4, 8.5 8.10. In caso di altri VIZI GIURIDICI si applicano corrispondentemente le previsioni dell'intero punto 8.
- (5) Ulteriori o altre pretese del committente nei confronti del fornitore o dei suoi incaricati, oltre a quelle trattate al presente punto 9, sono escluse se dovute a vizi giuridici.

X. Impossibilità; Conversione del contratto

- (1) Qualora la fornitura sia impossibile, il committente è legittimato a pretendere il risarcimento del danno, fatta eccezione per il caso in cui al fornitore non sia imputabile l'impossibilità. Tuttavia la pretesa di risarcimento del committente si limita al 10% di quella parte della fornitura, che a causa dell'impossibilità non può essere posta nella funzione operativa cui era destinata. Questa limitazione di responsabilità non si applica quando, in caso di dolo, colpa e/o di lesioni fisiche, la responsabilità sia inderogabile; alla presente disciplina non è collegata alcuna variazione dell'onere della prova a svantaggio del committente. Rimane fermo il diritto del committente di recedere dal contratto.
- (2) In caso di impossibilità transitoria si applica il punto 5 (termini temporali).
- (3) Nel caso eventi imprevedibili ai sensi del punto 5.2 modifichino in maniera sostanziale l'importanza economica o il contenuto della fornitura o abbiano conseguenze importanti

Vendita

per l'azienda fornitrice, il contratto verrà adeguato in buona fede. Se ciò non dovesse essere economicamente accettabile, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto. Nel caso intendesse fare uso di questo diritto, il fornitore, avendo riconosciuto la portata dell'evento eccezionale, dovrà informarne immediatamente il committente, anche nel caso sia inizialmente stata concordata una proroga dei termini di consegna.

XI. Altri diritti al risarcimento

- (1) Sono escluse pretese di risarcimento danni o di rimborsi a favore del committente che traggano origine dalla violazione di obbligazioni primarie e secondarie derivanti dal rapporto obbligatorio, da illecito extracontrattuale o da altri motivi giuridici.
- (2) In presenza di ogni prodotto con allacciamento alla rete, si trasferisce a carico del cliente il rischio di perdita o di modificazione dei dati, nonché il rischio di erronea trasmissione di dati in caso di superamento dei primi limiti di accettabilità delle tensioni d'ingresso previsti dal prodotto. In presenza di software al momento dell'installazione del software, si trasferisce a carico del cliente il rischio di perdita o di modificazione dei dati, nonché il rischio di erronea trasmissione di dati. Nonostante attento controllo dei dati, ProMinent non assume responsabilità per i dati che giungono nel sistema del cliente o in altri sistemi attraverso un settore di rete "aperto".
- (3) Questa esclusione non si applica nei casi di responsabilità obbligatoria, per es. ai sensi della legge sulla responsabilità del produttore, nei casi di premeditazione, di negligenza grave, di lesioni fisiche, a causa dell'assunzione di una garanzia relativa alla presenza di una determinata caratteristica o in caso di violazione di norme contrattuali importanti. Il risarcimento a causa di violazione di norme contrattuali importanti è comunque limitato al danno contrattuale tipico e prevedibile, fatti salvi i casi di premeditazione o negligenza grave oppure in caso di responsabilità per lesioni fisiche o di assunzione di una garanzia relativa alla presenza di una determinata caratteristica. Le precedenti norme non implicano una modifica delle prove a carico a svantaggio del committente.
- (4) Qualora la normativa vigente non preveda tempi di prescrizione più lunghi, tutti i diritti al risarcimento cadono in prescrizione nei termini descritti al punto 8.2.

XII. Garanzia e descrizione del prodotto

- (1) Le garanzie sono valide solamente se presenti in forma scritta.
- (2) Le indicazioni contenute nei cataloghi, nella documentazione prodotta a corredo di offerte, negli stampati generici e nei messaggi pubblicitari non costituiscono un'offerta di stipula di un accordo di prestazione di garanzia.

XIII. Riservato dominio

- (1) Il fornitore si riserva la proprietà degli oggetti forniti (riservato dominio) fino a completo pagamento degli importi derivanti dalla relazione commerciale con il committente. Il riservato dominio si estende anche a saldo accertato, se il fornitore addebita le fatture direttamente sul conto corrente del committente (riserva di conto corrente).
- (2) Il ritiro dell'oggetto della fornitura da parte del fornitore rappresenta un recesso dal contratto. Dopo l'avvenuto ritiro, il fornitore è autorizzato alla rivendita dell'oggetto ed il ricavato verrà detratto dal debito accumulato dal committente - detratte le relative spese. In caso di pignoramento della fornitura, il fornitore ha il diritto di recedere immediatamente

dal contratto. In caso di pignoramento o di altre azioni da parte di terzi, il committente dovrà informarne immediatamente per iscritto il fornitore, in modo che questo possa esperire l'azione prevista dall'art. 619 CPC. Nel caso il terzo non sia in grado di risarcire al fornitore le spese processuali ed extraprocessuali derivanti da un processo secondo l'art. 619 CPC, il committente dovrà farsi garante per il danno subito dal fornitore.

- (3) Il committente è autorizzato alla rivendita dell'oggetto della fornitura secondo ordinaria procedura commerciale; egli è però fin d'allora tenuto a cedere al fornitore tutti gli importi derivanti dalla vendita a terzi in misura pari all'importo totale della fattura IVA inclusa, indipendentemente dal fatto che l'oggetto della fornitura sia stato rivenduto con o senza elaborazione successiva. Il committente è tuttavia autorizzato all'incasso degli importi anche dopo la loro cessione. Fermo restando che il fornitore ha la facoltà di incassare direttamente gli importi, egli si impegna però a rinunciare a questo diritto se il committente è in regola con i pagamenti. In caso contrario, il fornitore può pretendere che il committente renda note le fatture emesse ed il relativo debitore, fornisca tutti i dati necessari all'incasso e la relativa documentazione e che comunichi ai debitori (terzi) l'avvenuta cessione del debito.
- (4) L'elaborazione e modifica dell'oggetto della fornitura da parte del committente viene sempre effettuata per conto del fornitore. Se l'oggetto della fornitura viene integrato con parti non appartenenti al fornitore, quest'ultimo diventa comproprietario del nuovo oggetto in proporzione al valore dell'oggetto della fornitura rispetto agli altri oggetti integrati al momento della modifica. Per l'oggetto ottenuto dopo la modifica si applica quanto detto a proposito del riservato dominio. Il committente cede al fornitore anche le richieste a garanzia delle richieste del fornitore risultanti al committente nei confronti di terzi a causa del collegamento dell'oggetto della fornitura con un terreno.
- (5) Se l'oggetto della fornitura viene integrato indissolubilmente con altre parti non appartenenti al fornitore, il fornitore diventa comproprietario del nuovo oggetto in proporzione al valore dell'oggetto della fornitura rispetto agli altri oggetti integrati al momento della modifica. Se la fusione con altre parti è avvenuta in modo tale che la parte del fornitore possa essere considerata parte preponderante, si dà per concordato un trasferimento percentuale di proprietà dal committente al fornitore. Il committente conserva la proprietà esclusiva o la comproprietà per conto del fornitore. Sarà cura del committente assicurarla sufficientemente contro i normali pericoli come ad es. fuoco, furto, acqua e simili. Fin d'allora il committente si impegna a cedere al fornitore tutti i diritti al risarcimento che gli dovessero derivare dai danni di cui sopra da parte di assicuratori o terzi, per un ammontare pari al valore della merce fatturata.

XIV. Condizioni di riparazione

- (1) Il committente si impegna tramite dichiarazione giuridicamente vincolante (dichiarazione di decontaminazione) a sottoporre le apparecchiature o le parti, che sono destinate alla riparazione o alla manutenzione, ad una pulizia effettuata a regola d'arte, affinché sia prevenuto un pericolo di decontaminazioni per l'impresa.

Le apparecchiature devono essere rispedite al fornitore prive di qualsivoglia residuo di sostanze infiammabili, tossiche, corrosive, irritanti o dannose alla salute. Inoltre la dichiarazione di decontaminazione deve venire apposta all'esterno della spedizione delle apparecchiature. Se alla spedizione non viene allegata la dichiarazione di decontaminazione, la ProMinent è autorizzata a rifiutare l'accettazione della spedizione.

- (2) Se su incarico del cliente viene fatto un preventivo, i costi che sono derivati in relazione al preventivo possono essere fatturati al cliente, indipendentemente dal fatto che in seguito venga o meno conferito un incarico di riparazione.
 Siccome il tempo impiegato a trovare danni o malfunzionamenti è tempo di lavoro, il tempo impiegato e da documentare, viene comunque addebitato al committente, se l'incarico non può essere portato a termine, perché:
 - a) il malfunzionamento reclamato, osservando le regole della tecnica, non ha potuto essere constatato.
 - b) l'incarico è stato ritirato durante la sua esecuzione;
- (3) Il periodo di garanzia è di 6 mesi per tutte le prestazioni di lavoro (riparazioni) e per il materiale montato. Altrimenti sono valide le regole di garanzie per forniture e prestazioni descritte nel paragrafo VIII.
- (4) Sono valide le condizioni di pagamento descritte nel paragrafo IV.

Inoltre viene concordata la seguente clausola di riservato dominio:

Fino a quando i pezzi di ricambio montati nelle riparazioni non diventino parti essenziali, la ProMinent, quale prestatore d'opera, si riserva la proprietà delle parti montate, finché non siano soddisfatti tutti i diritti del prestatore d'opera derivanti dal contratto di prestazione d'opera.

Se il cliente ritarda nel pagamento o non rispetta i propri impegni in relazione al patto di riservato dominio, il fornitore del cliente può pretendere la restituzione dell'oggetto di riparazione al fine dello smontaggio delle parti di ricambio inserite. I costi del recupero, così come i costi di smontaggio, sono a carico del cliente.

Se la riparazione viene eseguita presso il committente, questi deve dare al fornitore la possibilità di effettuare lo smontaggio presso il committente. Costi di lavoro e viaggio vanno a carico del committente.

- (5) Foro per tutte le controversie, derivanti da questo contratto, qualora il cliente sia operatore professionale e non consumatore, coincide con la sede del prestatore d'opera. Quest'ultimo è tuttavia autorizzato di proporre azione presso la sede del committente

XV. Condizioni per la partecipazione a campagne di ritiro

- (1) La campagna di permuta di apparecchi è valido per i sensori amperometrici.
- (2) Il cliente con la partecipazione alla campagna di permuta di apparecchi si impegna al passaggio di proprietà dell'apparecchio alla ProMinent Italiana S.r.l.. Tramite la spedizione degli apparecchi la proprietà di questi passa alla ProMinent Italiana S.r.l.. In contraccambio il cliente ottiene un apparecchio usato, affine e di valore almeno uguale.
- (3) Per ogni campagna di permuta possono essere ordinati contemporaneamente al massimo 5 apparecchi in permuta per ciascun cliente.

Vendita

- (4) Apparecchi già divenuti una volta oggetto di permuta non possono partecipare una seconda volta alla campagna di permuta.
- (5) La garanzia su pompe ricevute in permuta è di 6 mesi

XVI. Foro competente e diritto applicabile

- (1) Per ogni controversia derivante dal presente

contratto, nel caso il committente sia un commerciante, è competente il foro in cui ha sede il fornitore. Questi ha però il diritto di fare causa anche presso il foro del committente.

- (2) Per i rapporti contrattuali vale il diritto sostanziale italiano. Non trova applicazione il diritto internazionale UNO (Convenzione di Vienna del 1980 sui contratti per la vendita internazionale di beni)

XVII. Clausola di salvaguardia

Questo contratto resta vincolante anche qualora alcuni punti siano legalmente inefficaci. Questa clausola non si applica se il rispetto del contratto dovesse portare ad una situazione di inaccettabile severità per un'altra parte.

ProMinent Italiana S.r.l.

Condizioni generali del servizio di assistenza tecnica

1 Ambito di validità

Le tariffe si applicano per il lavoro eseguito dal nostro personale di assistenza tecnica, o da personale di Centri di Assistenza tecnica autorizzati da ProMinent. Lavori forfettari ed all'estero, nonché i contratti di manutenzione non sono inclusi nelle presenti condizioni e sono soggetti a particolari accordi.

2 La collaborazione del cliente

Il cliente deve sostenere a proprio carico i costi relativi al proprio personale tecnico per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, deve adottare tutte le misure di prevenzione e protezione delle persone e dei beni sul luogo di lavoro. Il cliente è obbligato a fornire, a proprie spese, assistenza tecnica, in particolare:

- a Mettere a disposizione personale ausiliario. Tale personale deve seguire le istruzioni del personale tecnico ProMinent. ProMinent non assume responsabilità alcuna per l'assistenza ed il personale di assistenza offerto
- b Completare tutti i lavori civili e di installazione.
- c Mettere a disposizione riscaldamento, illuminazione, corrente elettrica ed acqua, incluse le connessioni necessarie.
- d Fornire tutti i dispositivi necessari ed attrezzature pesanti.
- e Fornire strutture adeguate di lavaggio, così come spazi chiusi ad accesso limitato ai soli autorizzati per il deposito degli strumenti ed indumenti del personale tecnico.
- f È obbligo del cliente garantire l'accesso agli automezzi dell'assistenza ProMinent (per es. furgone) in prossimità dei locali in cui deve essere svolto il lavoro di assistenza e, ove non possibile, prevedere una zona di sosta sicura e sorvegliata.
- g Trasporto delle attrezzature sul luogo di montaggio, protezione di componenti e materiali da danni di qualsiasi natura.
- h Le apparecchiature ProMinent oggetto di manutenzione devono essere facilmente raggiungibili ed accessibili da parte del personale tecnico addetto alla manutenzione, in modo da poter eseguire tutte le operazioni di assistenza e manutenzione in totale

sicurezza. Eventuali strutture di accesso alle apparecchiature devono essere di tipo stabile e secondo le leggi e normative vigenti in materia di sicurezza. Nel caso in cui sul luogo di installazione o sul percorso necessario per accedervi vengano richiesti abbigliamento e/o DPI diversi dalla dotazione standard (tuta, guanti, caschetto, scarpe antinfortunistica, occhiali protettivi e cuffie fonoassorbenti), il cliente si impegna a proprie spese a metterli a disposizione dell'assistente tecnico.

- i Il cliente deve assicurare che i lavori possano avere inizio subito all'arrivo del personale Service ProMinent senza ritardi e per tutta la durata dell'assistenza fino alla presa in consegna da parte del cliente.
- j In ottemperanza al Decreto sulla sicurezza DLgs. 81/08 e Decreto integrativo e correttivo Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009, il cliente è tenuto a fornire alla ProMinent entro 5 giorni dalla data di inizio lavori il proprio DUVRI con evidenziati tutti i rischi specifici del luogo dove il personale ProMinent andrà ad operare. Se questo non sarà inoltrato nel predetto termine, si intenderà che il cliente abbia dichiarato che non esistono i suddetti rischi, pur rimanendo inalterata la responsabilità specifica del cliente stesso in caso di danni a personale o materiale ProMinent.

3 Orario di lavoro

Il normale orario di lavoro è di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 17:30. Il personale tecnico si adeguerà, per quanto possibile, all'orario di lavoro del committente.

4 Tempi di viaggio, preparazione ed attesa

Questi tempi vengono conteggiati come tempo lavorativo normale con un eventuale supplemento straordinario a partire dal completamento dell'ottava ora lavorativa.

5 Tariffa oraria

- a Costo orario di manodopera tecnico specializzato **EURO 48,00** ed invece **EURO 41,00** con contratto di manutenzione Iva esclusa.
- b Costo orario di ingegneri, chimici e fi-

sici secondo accordi.

In caso di variazione di tariffa oraria, il cliente sarà avvisato prima dell'intervento.

6 Supplemento per straordinari, sabato, domenica e festivi

- Ore straordinarie a partire dalla nona ora lavorativa per giorno + 25%.
- Sabato + 50%.
- Domenica e festivi + 100% Iva esclusa.

Iva esclusa.

7 Vitto

Per interventi tecnici in giornata, vengono conteggiati **EURO 28,00** Iva esclusa a pasto.

8 Pernottamento, vitto e diaria

I costi di pernottamento, vitto (pranzo e cena) e diaria di trasferta giornaliera sono in quota complessiva di **EURO 145,00** al giorno ed invece **EURO 135,00** con Contratto di manutenzione Iva esclusa.

9 Costi viaggio

Le spese di viaggio di andata e ritorno del personale tecnico, compresi i costi per il trasporto locale, ecc. vengono riportati in fattura. In caso di utilizzo di veicoli aziendali viene considerato un costo chilometrico pari a **EURO 0,85** Iva esclusa. La scelta del mezzo di trasporto è riservata al fornitore.

10 Attestato di lavoro

Il lavoro d'intervento prestato dal personale tecnico deve necessariamente essere controfirmato da parte del cliente, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoro a suo carico o in garanzia. Nel caso ciò non si verificasse, valgono fra le parti le informazioni inoltrate dal nostro personale. Al cliente viene rilasciata una copia del rapporto di intervento.

11 Condizioni di pagamento

Le spese sostenute sono da corrispondere, senza deduzioni, al ricevimento della fattura.

(La presente annulla e sostituisce le precedenti condizioni per Service e Manutenzione)

ProMinent Italia S.r.l.